

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI (AMCI)

disegno di legge n. 2801 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"

(approvato dalla Camera dei deputati il 20 aprile 2017)

Proposte di modifiche

- Titolo della legge: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Si propone al posto di disposizioni anticipate, la dizione "dichiarazioni anticipate" e il riferimento "all'alleanza di cura" con la seguente titolazione "Norme in materia di consenso informato, alleanza di cura e dichiarazione anticipate di trattamento"

- Art. 1 comma 2. "È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato"

Si propone: al posto di relazione di cura inserire "È promossa e valorizzata l'alleanza di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sulla promozione del bene vita e del bene salute.

- Art. 1 comma 2 " *contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria*",

Si propone di prevedere oltre che per i medici anche per gli infermieri e altri operatori sanitari, l'obiezione di coscienza.

- ART. 1 comma 5. "Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici".

Si propone di non considerare l'idratazione e l'alimentazione artificiali trattamenti sanitari sempre e comunque tenendo conto della diversità del quadro clinico del paziente (acuto, cronico, cronico stabilizzato, disabile, morente, ecc.).

Pertanto si propone al riguardo che "la nutrizione ed idratazione artificiali sono sempre dovute alla ad ogni ammalato e alla persona disabile , tenendo conto delle varie condizioni cliniche in cui si possa venire a trovare, finchè esse risultano utili e proporzionate ai benefici attesi e non siano gravose per il paziente. Non è consentita la sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiali se non per giustificati motivi".

- ART.1 comma 6. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Si propone: introdurre il divieto di ogni forma di eutanasia anche omissiva e introdurre il riferimento esplicito ai reati di omicidio del consenziente art. 579 c.p. e di aiuto al suicidio art. 580

- ART.1 comma 9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

Si propone: prevedere l'obiezione di coscienza della struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rispettando il Codice Etico e la carta dei valori di quella struttura.

- Art. 3. (Minori e incapaci)

L'art.3 della legge, riguarda il minore, l'interdetto e l'incapace, quando il consenso informato al trattamento sanitario è espresso rispettivamente, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dal rappresentate legale o dall'amministratore di sostegno.

Si propone: anche se è vero, come recita la legge che il consenso in tali casi ha *"come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità"*, a maggior garanzia della protezione della persona fragile e per evitare abusi, il legislatore potrebbe prevedere, (oltre il ricorso obbligatorio al giudice tutelare in caso di controversia tra quelle figure e il medico) anche e sempre il ricorso all'autorità giudiziaria, magari meglio se preceduto da un parere di una commissione medica istituita dalla struttura ospedaliera o dalla ASL, quando trattasi di rifiuto di terapie salvavita o dell'idratazione e alimentazione.